



COMUNE DI ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 260 del 11-11-2025

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO E CANONE UNICO PATRIMONIALE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO E LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE. RICONFERMA TARIFFE ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **undici** del mese di **Novembre** alle ore **11:25**, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, in modalità mista, per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Sono presenti i Signori:

N	Cognome Nome	Carica	Presenza
1	CREMONINI MAURIZIO	SINDACO	Presente
2	ESTERO LUCIA ANNA	VICE SINDACO	Presente
3	ORAKIAN MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
4	QUARTUCCIO ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
5	BARDI FULVIO	ASSESSORE	Presente
6	FERRANTE EMANUELA ANNA	ASSESSORE	Presente
7	LA PIETRA FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
8	LUDOVICI STEFANO	ASSESSORE	Presente

Ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 0

Assume la Presidenza MAURIZIO CREMONINI in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici" che cita: "1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che cita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.....omissis....";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 14 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la data del 31 dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO l'art. 4 del D.lgs. n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" a mente del quale "...i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali",

VISTO che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato istituito a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2021 con la quale è stato istituito il Canone unico patrimoniale (CUP) previsto dall'art. 1, commi da 816 a 847 - della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed approvato il relativo regolamento;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: "...A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...) ...";

VISTI:

- il vigente "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019" approvato con Deliberazione C.C. 18 del 28.04.2021 e successiva modifica ed integrazione come da Delibera di C.C. n. 30 del 11.07.2023;

- il vigente "Regolamento comunale dell'Imposta di soggiorno" approvato con Deliberazione C.C. n. 20 del 10 maggio 2018 e successiva modifica ed integrazione come da Delibera di C.C. n. 35 del 29.09.2020;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/02/2025 ad oggetto "*Aggiornamento catalogazione delle strade comunali (Centro Storico) da 1^ a 2^ categoria. Modifica allegato A della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 10/10/2012 - Regolamento Tassa di Occupazione Suoli e Aree Pubbliche - modifica allegato - Aggiornamento catalogazione delle strade comunali*";

RITENUTO conseguentemente opportuno approvare, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e sia con l'art. 3 della Legge n. 212/2000 la misura tariffaria;

CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (aggiornamento D.U.P. 2026/2028 e Bilancio di previsione finanziario 2026/2028);

VISTO l'articolo 151 del Decreto Legislativo n° 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;

VISTO l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno";

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 208 del 15/11/2024, con la quale sono state

determinate le “Tariffe dell’imposta di soggiorno e del Canone Unico Patrimoniale per l’esercizio finanziario 2025”, che si riconfermano per l’anno 2026;

TENUTO CONTO delle recenti sentenze della Corte di Cassazione (n.32058/2018 e n.6130/2019) il tardivo riversamento alle casse comunali configura il reato di peculato da parte del soggetto gestore della struttura.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dell’Area 2 - Economico-Finanziaria, ex art. 49 – D.Lgs n.267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito,

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. TUEL;

il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii. TUPi;

lo Statuto comunale;

il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

1-di confermare per l’anno 2026, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla TABELLA A) di seguito riportata, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore;

TABELLA A

STRUTTURE ALBERGHIERE	IMPOSTA €/GIORNO	CAMPEGGI, AGRITURISMI, B&B, RESIDENCE, CASA VACANZE, AFFITTACAMERE, ecc	A.1.4 FASCIA ORARIA 15:01- 24:00
1 STELLA	€ 1,00	CAMPEGGIO - AREE DI SOSTA	€ 1,00
2 STELLA	€ 2,00	AGRITURISMO	€ 1,10
3 STELLA	€ 3,00	B & B	€ 1,10
4 STELLA	€ 4,00	RESIDENCE - VILLAGGI TURISTICI	€ 1,10
5 STELLA	€ 5,00	CASA VACANZA - CASA PER FERIE	€ 1,10
		AFFITTACAMERE	€ 1,10

2 - di confermare per l’anno 2026, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano le tariffe e i coefficienti moltiplicatori del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 articolo 1, commi 816-836, come riportate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3- di dare atto che le tariffe, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trovano applicazione a far data dal 1 Gennaio 2026;

4- di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 - quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale...";

5- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente;

6- di dare atto che l'ufficio Tributi provvederà alla trasmissione mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, affinché il MEF proceda, entro i successivi quindici giorni lavorativi, alla pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere,

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

AREA 2 - ECONOMICO - FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**.

Ardea, 04-11-2025

IL DIRIGENTE
DOTT. MANUEL MANOTTA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA 2 - ECONOMICO - FINANZIARIA:

Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile**.

Ardea, 04-11-2025

IL DIRIGENTE
DOTT. MANUEL MANOTTA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

IL SINDACO
MAURIZIO CREMONINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione:

|X| - è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000;

|| - è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005